N. 24 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi e delle politiche sociali mediante l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali

---

Approvato dall'Assemblea del 29 ottobre 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa

legislativa nelle materie di propria competenza;

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO che la progressiva stratificazione della normativa in materia di servizi e politiche sociali, successivamente all'approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, rende opportuno procedere a un riordino organico e a un coordinamento delle disposizioni vigenti, al fine di assicurare maggiore coerenza e sistematicità alla disciplina del sistema integrato di interventi e servizi sociali, favorire l'effettività dei diritti sociali e garantire l'uniforme attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali sull'intero territorio nazionale, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e del principio di leale collaborazione;

CONSIDERATO, altresì, che la proposta di disegno di legge prevede il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzato alla ricognizione, al riordino, al coordinamento e all'armonizzazione della normativa vigente, anche con riferimento all'integrazione tra servizi sociali, sanitari e sociosanitari, alla valorizzazione degli ambiti territoriali sociali, al coinvolgimento degli enti del Terzo settore e alla semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative;

PRESO ATTO che la proposta di disegno di legge è stata oggetto di approfondimento, confronto e progressivo affinamento nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali (ONSST), sia nel corso delle riunioni plenarie sia nell'ambito di incontri specificamente dedicati all'esame del provvedimento;

PRESO ATTO, in particolare, che il disegno di legge è stato esaminato dall'ONSST nelle sedute plenarie del 10 luglio, dell'11 settembre e del 9 ottobre 2026, nonché nella riunione tematica del 9 settembre 2026, nel corso delle quali sono stati approfonditi i contenuti e le finalità della proposta e sono stati sviluppati i confronti finalizzati al perfezionamento del testo;

PRESO ATTO che, nella seduta del 16 luglio 2026, il disegno di legge è stato illustrato alla II Commissione istruttoria permanente, ai fini di una prima presentazione dei suoi contenuti e delle principali linee di intervento;

PRESO ATTO che, nella seduta del 15 ottobre 2026, la II Commissione istruttoria permanente ha esaminato e approvato all'unanimità il disegno di legge recante «*Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali*»;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 15 ottobre 2026, con la quale, in coerenza con le determinazioni assunte dalla II Commissione istruttoria permanente, è stato espresso parere favorevole alla presentazione del disegno di legge all'Assemblea;

UDITA la relazione svolta dal Cons. BITTI;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 29 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge condividendone le finalità di riordino, coordinamento e armonizzazione della disciplina vigente in materia di servizi e politiche sociali, attraverso il conferimento di una delega al Governo per l'adozione di un testo unico, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e con particolare attenzione all'effettività e all'uniforme attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *"Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali"*.

Relazione

Il presente disegno di legge reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei servizi e delle politiche sociali mediante l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.

A oltre venticinque anni dall'approvazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», si avverte l'esigenza di procedere a una complessiva opera di ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione della disciplina vigente, al fine di ricondurre a un quadro normativo unitario e sistematicamente coerente le numerose disposizioni che, nel corso degli anni, hanno progressivamente innovato e ampliato il sistema nazionale dei servizi e delle politiche sociali.

La legge n. 328 del 2000, alla quale i principi e criteri direttivi della delega si raccordano espressamente, ha rappresentato un passaggio fondamentale nella costruzione di un sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, definendone i principi generali, individuando le funzioni dei diversi livelli istituzionali e valorizzando la programmazione territoriale, l'integrazione degli interventi e la partecipazione dei soggetti sociali. L'evoluzione normativa, sociale e istituzionale successivamente intervenuta ha, tuttavia, profondamente modificato il contesto nel quale tale legge è chiamata a operare.

Alla disciplina originaria si sono, infatti, progressivamente affiancati interventi normativi concernenti, tra l'altro, i livelli essenziali delle prestazioni sociali, il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, la disciplina degli ambiti territoriali sociali, la non autosufficienza, la tutela e l'inclusione delle persone con disabilità, l'integrazione sociosanitaria, il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, i sistemi informativi, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e la condivisione dei dati.

La progressiva stratificazione normativa, pur avendo consentito di adeguare il sistema dei servizi sociali all'evoluzione dei bisogni e delle modalità di intervento, rende oggi necessario un riordino organico della disciplina vigente. Il presente disegno di legge intende, pertanto, ricondurre le diverse disposizioni a un quadro unitario, coerente e aggiornato, favorendone la conoscibilità e l'applicazione, senza compromettere le tutele riconosciute e nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Particolare rilievo assume, in tale prospettiva, l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della

Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il coordinamento e la sistematizzazione della disciplina dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) costituiscono, pertanto, uno degli assi portanti della delega, anche in coerenza con il Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il testo unico dovrà assicurare il coordinamento delle disposizioni vigenti e concorrere a rendere effettiva e uniforme la garanzia dei diritti sociali sull'intero territorio nazionale, ferma restando l'autonomia riconosciuta alle regioni e agli enti locali nell'organizzazione e nella gestione dei servizi secondo il riparto costituzionale delle competenze.

In tale quadro, particolare rilievo assume il consolidamento della gestione associata negli ambiti territoriali sociali, quale strumento volto a favorire una programmazione integrata degli interventi, una maggiore omogeneità nell'erogazione delle prestazioni e un utilizzo più efficace delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

Il riordino valorizza, inoltre, i principi di generatività sociale, prossimità e prevenzione delle condizioni di fragilità, prevedendo il raccordo e il coordinamento dei servizi territoriali per favorire la tempestività degli interventi di pronto intervento sociale, nel rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali e in coerenza con la disciplina vigente dei LEPS.

La proposta attribuisce, inoltre, particolare rilevanza all'integrazione tra le diverse componenti del sistema di *welfare*. Il bisogno sociale presenta sempre più frequentemente carattere multidimensionale e richiede una risposta capace di superare la frammentazione degli interventi amministrativi.

In tale prospettiva, la delega prevede il coordinamento della disciplina relativa all'integrazione operativa tra gli ambiti territoriali sociali e le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle Case della Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77. Tale coordinamento è finalizzato a favorire la presa in carico multidimensionale e l'integrazione degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche attraverso la valorizzazione degli strumenti del *budget* di salute e dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati delle persone con disabilità, nel rispetto del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, della disciplina vigente in materia di assistenza alle persone non autosufficienti e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

Il disegno di legge riconosce, altresì, il ruolo delle famiglie e dei prestatori di assistenza familiare non professionale (*caregiver*), prevedendo il coordinamento e la semplificazione della relativa disciplina e la valorizzazione delle competenze maturate nello svolgimento delle attività di cura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Un ulteriore elemento qualificante è costituito dalla valorizzazione del partenariato economico e sociale e degli enti del Terzo settore. Il testo unico dovrà coordinare la disciplina del loro coinvolgimento nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali con i principi e gli istituti previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, valorizzando, in particolare, la programmazione, la co-programmazione, la co-progettazione e la gestione degli interventi e dei servizi.

La proposta riconosce, inoltre, la necessità di intervenire sulla *governance* complessiva del sistema, prevedendo la revisione e la razionalizzazione degli organismi nazionali di coordinamento, monitoraggio e supporto delle politiche sociali e assicurando il raccordo con le politiche in materia di inserimento lavorativo, istruzione e formazione, politiche abitative, salute e giustizia, nel rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali. La delega valorizza, inoltre, il ruolo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e dell'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali istituito presso il CNEL. È, altresì, prevista la possibilità di istituire un organismo nazionale con funzioni di coordinamento tecnico, monitoraggio e supporto agli enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Particolare attenzione è dedicata alle figure professionali che operano nei servizi sociali e sociosanitari. Il riordino della disciplina dovrà essere accompagnato dall'aggiornamento dei percorsi formativi, dalla promozione della formazione continua e dalla definizione di *standard* professionali omogenei, nel rispetto delle competenze statali e regionali in materia di professioni e formazione.

La trasformazione digitale costituisce un'ulteriore direttrice della delega, finalizzata a semplificare l'accesso ai servizi sociali, ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini e migliorare la capacità delle amministrazioni di individuare tempestivamente le situazioni di bisogno.

A tale scopo, la delega prevede il rafforzamento dell'integrazione e dell'interoperabilità delle banche dati pubbliche e l'attuazione del principio, di derivazione europea, del cosiddetto *once only*, che trova nell'ordinamento nazionale i propri antecedenti nella disciplina sull'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti già detenuti dalle pubbliche amministrazioni, successivamente sviluppata dal Codice dell'amministrazione

digitale, e che ha trovato ulteriore affermazione a livello europeo con il regolamento (UE) 2018/1724 sullo sportello digitale unico. Il principio è volto ad assicurare che dati, documenti e informazioni già nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni non siano nuovamente richiesti a cittadini e imprese, favorendone l'acquisizione d'ufficio e lo scambio tra amministrazioni, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In tale contesto si colloca anche il rafforzamento del Sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e del Casellario dell'assistenza, nonché la previsione di un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e misurazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sociali, fondato su indicatori uniformi, sistemi di rilevazione condivisi e strumenti di valutazione degli esiti degli interventi.

L'impiego delle tecnologie digitali comprende, altresì, la disciplina dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale e dei registri condivisi. Il legislatore delegato sarà chiamato a definirne le modalità di utilizzo nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, trasparenza amministrativa e sicurezza informatica, assicurando che l'innovazione tecnologica sia posta al servizio della semplificazione e del miglioramento della qualità delle prestazioni e sia accompagnata dalle necessarie garanzie a tutela delle persone.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sul sistema di finanziamento, prevedendo la razionalizzazione e il coordinamento delle disposizioni vigenti, l'individuazione delle relative fonti e il raccordo tra risorse statali, regionali, europee e degli altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti. A ciò si accompagna la semplificazione delle procedure di assegnazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione delle risorse destinate agli enti locali e agli ambiti territoriali sociali.

Il riordino investe anche la disciplina dei poteri sostitutivi e degli strumenti di intervento nei casi di inerzia delle amministrazioni competenti nell'erogazione delle prestazioni sociali, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà e leale collaborazione, con particolare riferimento ai casi di accertata e persistente inattività o inadempimento nell'attuazione dei LEPS e nell'adozione dei piani di zona, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente. La delega prevede, inoltre, il coordinamento della disciplina delle responsabilità e delle sanzioni nei casi di indebita percezione di prestazioni sociali o assistenziali conseguente a dichiarazioni false o omissioni rilevanti.

La delega presta specifica attenzione anche alla salute, alla sicurezza e all'incolumità del personale operante nei servizi sociali,

prevedendo il riordino e il coordinamento delle disposizioni poste a tutela degli operatori.

La complessità dell'operazione di riordino rende, infine, necessario disciplinare in maniera puntuale il passaggio dalla normativa vigente al nuovo testo unico. A tal fine sono previsti il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni, l'adeguamento della terminologia e dei rinvii normativi, l'individuazione espressa delle disposizioni abrogate e un regime transitorio volto ad assicurare la continuità dei procedimenti amministrativi, dei servizi in corso di erogazione e dell'efficacia degli atti adottati sulla base della normativa previgente.

Il disegno di legge prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia volta a evitare che l'esercizio della delega determini una riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. È, altresì, assicurato il mantenimento delle forme di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e professionali, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore previste dalla normativa vigente nelle attività di programmazione, consultazione e monitoraggio delle politiche sociali.

L'intervento assume, pertanto, carattere prevalentemente ordinamentale: non si limita alla raccolta delle disposizioni vigenti, ma mira a ricondurle a un quadro unitario, coerente e aggiornato, nel rispetto delle garanzie espressamente previste dalla delega e rafforzando le condizioni organizzative e istituzionali necessarie per assicurare l'effettività dei diritti sociali sull'intero territorio nazionale.

Il disegno di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un testo unico delle disposizioni in materia di servizi e politiche sociali, individuandone i principi e criteri direttivi. La delega è finalizzata alla ricognizione, al riordino, al coordinamento e all'armonizzazione della normativa vigente, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e del principio di leale collaborazione, nonché ad assicurare l'uniforme attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali sull'intero territorio nazionale, in coerenza con il Sistema di garanzia previsto dall'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge n. 199 del 2025.

I principi e criteri direttivi della delega riguardano, in particolare, il riordino della governance e delle competenze istituzionali, il coordinamento della disciplina dei LEPS, il rafforzamento dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari, la valorizzazione del partenariato economico e sociale e del Terzo settore, la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione, la razionalizzazione dei finanziamenti e il coordinamento degli strumenti di monitoraggio e dei poteri sostitutivi. Specifica attenzione è, inoltre, riservata alla prossimità e alla prevenzione

delle condizioni di fragilità, al pronto intervento sociale, all'integrazione operativa tra ambiti territoriali sociali e strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché alla presa in carico multidimensionale delle persone con disabilità e non autosufficienti.

L'articolo prevede, inoltre, la possibilità di adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, linee guida e atti di indirizzo privi di carattere normativo, finalizzati a favorire l'omogeneità organizzativa e gestionale dei servizi sul territorio nazionale. I relativi decreti ministeriali sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, insieme alle linee guida e agli atti di indirizzo adottati, per agevolarne l'accessibilità e la conoscibilità. È altresì prevista una clausola di salvaguardia dei LEPS e il mantenimento delle forme di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e professionali, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore previste dalla normativa vigente.

L'articolo 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega.

Lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'intesa della Conferenza unificata, al parere del Consiglio di Stato e, successivamente, al parere delle competenti Commissioni parlamentari. È prevista la possibilità di adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del testo unico, decreti legislativi integrativi e correttivi.

Nell'esercizio della delega sono assicurate adeguate forme di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, è acquisito il parere della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e il Governo può avvalersi del supporto consultivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'eventuale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'esercizio della delega.

Disegno di legge

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali)

1. Al fine di riordinare, coordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di servizi e politiche sociali e di assicurarne la coerenza sistematica mediante la ricognizione, l'armonizzazione e il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, degli obblighi internazionali, del principio di leale collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali e delle competenze legislative delle regioni e degli enti locali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, assicurando l'uniforme attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sull'intero territorio nazionale, in coerenza con il Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la semplificazione delle procedure di accesso agli interventi e ai servizi sociali, la

valorizzazione della gestione associata nella programmazione, nell'organizzazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale sociale, nonché il coinvolgimento delle parti sociali e degli organismi rappresentativi del Terzo settore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione, riordino, coordinamento e armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di servizi e politiche sociali, con eliminazione delle duplicazioni normative e delle disposizioni incompatibili o superate;

b) definizione dei principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328, mediante l'individuazione:

1. delle finalità e degli obiettivi degli interventi;

2. dell'ambito di applicazione della disciplina;

3. delle definizioni rilevanti ai fini del testo unico;

4. delle modalità di utilizzo delle tecnologie digitali, dei registri condivisi e dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa europea e

nazionale in materia di protezione dei dati personali, trasparenza amministrativa e sicurezza informatica;

5. dei principi di generatività sociale, prossimità e prevenzione delle condizioni di fragilità, nonché delle modalità di raccordo e coordinamento dei servizi territoriali volte ad assicurare la tempestività degli interventi di pronto intervento sociale, nel rispetto delle competenze regionali e delle autonomie locali e in coerenza con la disciplina vigente in materia di livelli essenziali delle prestazioni sociali.

c) coordinamento della disciplina oggetto di riordino con il Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

d) riordino delle funzioni e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione, nell'organizzazione, nella gestione e nel monitoraggio del sistema dei servizi sociali, in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328, valorizzando la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e il consolidamento della gestione associata negli ambiti territoriali sociali;

e) revisione e razionalizzazione degli organismi nazionali di coordinamento,

monitoraggio e supporto delle politiche sociali, assicurandone il raccordo con le politiche in materia di inserimento lavorativo, istruzione e formazione, politiche abitative, salute e giustizia, al fine di favorire un'offerta integrata di interventi e di servizi, nel rispetto delle competenze e delle modalità organizzative regionali e delle autonomie locali, anche mediante l'eventuale istituzione di un organismo nazionale con funzioni di coordinamento tecnico, monitoraggio e supporto agli enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

f) coordinamento e valorizzazione del ruolo della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché degli organismi nazionali operanti nel settore dei servizi e delle politiche sociali e dell'Osservatorio nazionale sui servizi sociali territoriali, istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

g) coordinamento della disciplina concernente il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

h) ricognizione e sistematizzazione della disciplina concernente i livelli essenziali delle prestazioni sociali,

assicurandone il coordinamento con la disciplina vigente in materia di inclusione sociale, disabilità, non autosufficienza, sostegno alle famiglie e integrazione sociosanitaria, in coerenza con il Sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore sociale di cui all'articolo 1, commi da 699 a 711, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

i) coordinamento della disciplina relativa all'integrazione operativa tra gli ambiti territoriali sociali e le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento alle Case della Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, favorendo la presa in carico multidimensionale e l'integrazione degli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, anche mediante la valorizzazione degli strumenti del budget di salute, nonché dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati delle persone con disabilità, nel rispetto del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e della disciplina vigente in materia di assistenza alle persone non autosufficienti, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali;

l) riordino della disciplina concernente le professioni operanti nell'ambito dei servizi sociali e sociosanitari e promozione dell'aggiornamento dei relativi percorsi formativi, della formazione continua e della definizione di standard professionali

omogenei nel rispetto delle competenze statali e regionali in materia di professioni e formazione;

m) coordinamento e semplificazione della disciplina concernente il sostegno alle famiglie e ai prestatori di assistenza familiare non professionale (*caregiver*), anche mediante il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze maturate nell'attività di cura secondo criteri definiti dalla normativa vigente;

n) valorizzazione del ruolo del partenariato economico e sociale e degli enti del Terzo settore nella programmazione, nella co-programmazione, nella co-progettazione e nella gestione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, in coerenza con i principi e gli istituti disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

o) semplificazione delle procedure amministrative per l'accesso agli interventi e ai servizi sociali, anche mediante l'integrazione e l'interoperabilità delle banche dati pubbliche e l'attuazione del principio europeo del "*once only*", volto ad evitare la duplicazione degli adempimenti documentali a carico dei cittadini e delle imprese nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

p) rafforzamento del Sistema informativo unitario dei servizi sociali di

cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e del Casellario dell'assistenza di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

q) definizione di un sistema nazionale di monitoraggio, valutazione e misurazione della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sociali, mediante indicatori uniformi, sistemi di rilevazione condivisi e strumenti di valutazione degli esiti degli interventi;

r) razionalizzazione e coordinamento delle disposizioni concernenti il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali, con indicazione delle relative fonti di finanziamento, favorendo il coordinamento tra le risorse statali, regionali, europee e degli altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti, e delle modalità di riparto delle risorse;

s) semplificazione delle procedure relative all'assegnazione, all'erogazione, al monitoraggio e alla rendicontazione delle risorse destinate agli enti locali e agli ambiti territoriali sociali;

t) coordinamento della disciplina relativa ai poteri sostitutivi e agli strumenti di intervento in caso di inerzia delle amministrazioni competenti nell'erogazione delle prestazioni sociali, nel

rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, con particolare riferimento ai casi di accertata e persistente inattività o inadempimento nell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e nell'adozione dei piani di zona, nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze e delle garanzie procedimentali previste dalla normativa vigente;

u) coordinamento della disciplina delle responsabilità e delle sanzioni in caso di indebita percezione di prestazioni sociali o assistenziali conseguente a dichiarazioni false o a omissioni rilevanti;

v) coordinamento formale e sostanziale della normativa vigente, mediante l'adeguamento della terminologia, dei rinvii normativi e delle disposizioni incompatibili con il testo unico;

z) disciplina del regime transitorio, assicurando la continuità dei procedimenti amministrativi, dei servizi in corso di erogazione e dell'efficacia degli atti adottati sulla base della normativa previgente fino alla piena attuazione del testo unico;

aa) riordino e coordinamento delle disposizioni poste a tutela della salute, della sicurezza e dell'incolumità del personale operante nei servizi sociali;

bb) individuazione espressa delle disposizioni abrogate e di quelle oggetto di

coordinamento o trasposizione nel testo unico.

3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, possono essere adottate linee guida e atti di indirizzo, privi di carattere normativo, finalizzati a favorire l'omogeneità organizzativa e gestionale dei servizi sociali sul territorio nazionale, con particolare riferimento alla gestione dei servizi, alla valorizzazione delle figure professionali, al funzionamento delle équipe multidisciplinari e alla predisposizione e all'aggiornamento della Carta dei servizi sociali. I decreti di cui al presente comma sono pubblicati in un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, unitamente alle linee guida e agli atti di indirizzo adottati, al fine di assicurarne la piena accessibilità e conoscibilità da parte dei cittadini, degli operatori e delle amministrazioni interessate.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo assicura che il decreto legislativo non determini una riduzione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. Il decreto legislativo assicura, altresì, il mantenimento delle forme di partecipazione e di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni professionali, delle parti sociali e degli enti del Terzo settore previste

dalla normativa vigente con riferimento alle attività di programmazione, consultazione e monitoraggio delle politiche sociali.

Art. 2.

(Procedimento di esercizio della delega)

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia.

2. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini dell'acquisizione dell'intesa. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, il Consiglio dei ministri può comunque procedere, previa deliberazione motivata recante l'indicazione delle ragioni del mancato accordo.

3. Acquisita l'intesa ovvero decorso il termine di cui al comma 2, lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere.

4. Successivamente all'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

5. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge e secondo il procedimento previsto dal presente articolo.

7. Nell'esercizio della delega il Governo assicura forme adeguate di leale collaborazione con le regioni e gli enti locali, acquisisce il parere della Rete della protezione e dell'inclusione sociale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e può avvalersi del supporto consultivo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

8. Dall'attuazione della presente legge e del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it
segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it